

REGOLAMENTO (CE) N. 283/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2004

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India mediante importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele, dichiarati o no come originari del Brasile o di Israele, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

D. **MOTIVAZIONE**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1973/2002 ⁽²⁾, (in seguito «il regolamento di base»), in particolare all'articolo 23, paragrafo 2, e all'articolo 24, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) (in seguito «fogli di PET») originari dell'India.
- (2) La domanda è stata presentata il 6 gennaio 2004 dai seguenti produttori comunitari: DuPont, Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nurofil SpA.

B. PRODOTTO

- (3) I prodotti interessati dalla possibile elusione sono i fogli di PET originari dell'India, normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90 (in seguito «i prodotti interessati»). Tali codici sono indicati a titolo puramente informativo.
- (4) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono i fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele (in seguito «i prodotti oggetto dell'inchiesta») normalmente dichiarati sotto gli stessi codici dei prodotti interessati.

C. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4.⁽³⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

- (6) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure compensative sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India vengono eluse mediante il trasbordo in Brasile e in Israele.

- (7) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

Dopo l'istituzione delle misure sui prodotti interessati la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall'India, dal Brasile e da Israele verso la Comunità ha subito un mutamento significativo, per il quale non sembrano esservi sufficienti motivazioni o giustificazioni oltre all'istituzione del dazio. Questo mutamento della configurazione degli scambi sarebbe dovuto al trasbordo in Brasile e in Israele dei fogli di PET originari dell'India.

- (8) La domanda inoltre contiene sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sui prodotti interessati risultano indeboliti in termini di quantitativi. Le importazioni dei prodotti interessati originari dell'India sembrano essere state sostituite da volumi significativi di importazioni di fogli di PET provenienti dal Brasile e da Israele.

- (9) La domanda infine contiene sufficienti elementi di prova del fatto che i fogli di PET importati ancora beneficiano delle sovvenzioni accertate nell'inchiesta iniziale.

- (10) Qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione di cui all'articolo 23 del regolamento di base diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

E. PROCEDURA

- (11) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di base e sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, dichiarati o no come originari di tali paesi.